

L.R. 20 maggio 2021, n. 4: “Legge europea per il 2021” –
Oggetto assembleare n. 2970/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 12 maggio 2021**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge costituisce attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, che rappresenta la legge della Regione Emilia-Romagna contenente la normativa di procedura sulla partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario.

Il meccanismo di attuazione della legge n. 16 del 2008 è incentrato sullo svolgimento della “sessione europea” (articolo 5) che consente ogni anno, sulla base del programma dell’Unione europea presentato dalla Commissione, di fare il punto sullo stato di adeguamento dell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna rispetto all’ordinamento europeo, curandone la “fase discendente” (attuativa) nonché di verificare gli aspetti su cui partecipare alla fase ascendente del diritto europeo, al fine di incidere sulla formazione delle norme dell’Unione. La sessione si conclude con l’approvazione di una risoluzione di indirizzo dell’Assemblea legislativa alla Giunta regionale contenente le linee per la realizzazione delle politiche che la discussione ha individuato.

La legge europea regionale (ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 16 del 2008), predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea e tenendo conto degli indirizzi formulati dalla stessa. La Giunta può presentare il progetto di legge europea all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.

Quest’anno il testo del progetto della legge regionale europea si incentra principalmente su cinque filoni normativi.

Il primo concerne le disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il recepimento di questa direttiva è stato realizzato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48. Si tratta quindi

ora di adeguare la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).

Il secondo filone concerne le disposizioni di modifica della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 riguardante le assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione dei canoni. Questa recente legge regionale ha dato attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recepita del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il terzo filone normativo contiene nuove norme in materia di gestione dei Siti della Rete natura 2000, che rappresentano l'ossatura della difesa delle aree naturalistiche di rilievo per l'Unione europea.

Il quarto filone riguarda l'introduzione di modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 in materia tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Essa viene adottata in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Quindi si tratta dell'aggiornamento di norme importanti, che risalivano alla normativa EURATOM.

Il quinto ed ultimo ambito normativo, riguarda una disposizione di incentivo alla mobilità sostenibile, volta ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l'acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione.

Segue l'analisi tecnico-finanziaria dei Capi di cui il progetto di legge si compone.

Il **Capo I** prevede norme di modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) che derivano dalle recenti modifiche della disciplina introdotte a livello di unione europea e poi recepite a livello nazionale.

Infatti, a seguito dell’emanazione della Direttiva 2018/844/UE e dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, si ritiene opportuna la revisione della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, di cui occorre rivedere il Capo II del Titolo IV “Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia”, aggiornandone titolo e contenuti con riferimento alla nuova Direttiva UE/2018/844.

Le nuove disposizioni hanno natura di modifica normativa e, proprio per il loro carattere strettamente volto a dare una nuova disciplina al settore della certificazione energetica degli edifici – adeguate alle modifiche intervenute a livello europeo e nazionale – non comportano nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Le disposizioni contenute nel **Capo II** sono dirette a modificare la legge regionale n. 9 del 2020 regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione dei canoni), emanata in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Le modifiche sono finalizzate a una migliore formulazione del testo normativo in coerenza con la direttiva citata e con alcuni principi generali di matrice comunitaria, recependo alcune proposte pervenute, dopo l’approvazione della legge, dalle strutture ministeriali competenti nelle materie di cui trattasi.

Le nuove disposizioni hanno natura di modifica normativa e, proprio per il loro carattere strettamente volto a dare una nuova disciplina al settore suddetto, adeguando alcuni passaggi procedurali, non comportano nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Il **Capo III** introduce alcune disposizioni in materia di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Gli articoli 25 e 26 hanno ad oggetto un riordino delle competenze gestionali relative a tali Siti, nonché allo svolgimento della valutazione di incidenza (VINCA).

L'articolo 27 prevede la proroga per l'anno 2021 delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 23 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019).

La disposizione di proroga normativa non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto trova copertura nello stanziamento delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023.

L'articolo 28 recante "Abrogazioni di leggi regionali", espunge dall'ordinamento le norme divenute inutili a seguito del riparto delle competenze in materia di gestione dei siti della Rete Natura 2000 operato dalle disposizioni precedenti.

Le disposizioni contenute nel Capo III, nel loro complesso, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il **Capo IV** contiene disposizioni di modifica della legge regionale del 10 febbraio 2006, n. 1 "Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti".

Tali disposizioni rispondono a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali all'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" ha dettato sostanziali modifiche in ordine alla disciplina della protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti connesse all'esposizione medica, professionale nonché a quella che può coinvolgere la popolazione.

Le competenze sono riordinate in capo ai Comuni ed alla Regione, che opera mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e per l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).

Le disposizioni contenute nel Capo IV, nel loro complesso, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il **Capo V** contiene una norma di incentivo alla mobilità sostenibile, che si propone l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l'acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione.

Infatti, l'iniziativa contenuta nell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 Legge di stabilità regionale 2020) volta al riconoscimento di un contributo regionale per il triennio 2020-2021-2022, pari all'importo del bollo auto fino a massimo di euro 191,00, a fronte dell'acquisto nel 2020 di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione, si è rivelata di grande interesse per il cittadini emiliano-romagnoli riscuotendo molto successo. Sono pervenute, sul portale regionale, oltre 8.000 richieste di contributo.

Risulta pertanto opportuno, per dare riscontro positivo alle richieste pervenute, attraverso l'articolo 37 della presente legge regionale aumentare di euro 450.000,00 il limite di spesa originariamente stabilito nella legge regionale n. 30 del 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, a valere sulla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sul capitolo 43691.

Il **Capo VI** contiene una norma sulla valutazione dell'impatto di genere ex ante.

All'art. 39, introduce, dopo l'art. 42, l'articolo 42 bis alla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), nel Titolo XI "Sistema di verifica e di valutazione".

Esso contiene una norma finalizzata al conseguimento dell'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, attraverso la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale).

La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell'impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.

La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:

- a) gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell'uguaglianza di genere e della democrazia paritaria;
 - b) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;
 - c) l'assegnazione delle risorse di bilancio;
 - d) la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;
 - e) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
 - f) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;
 - g) l'idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l'effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;
 - h) l'eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull'impatto di genere.
- La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.
- All'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili con conseguente invarianza della spesa a carico del bilancio regionale.